



AVVISO DI PUBBLICAZIONE NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Ricorso promosso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Firenze avente REG.
RIC.178/2022

Per

FRANCESCA DE GENNARO, elettivamente domiciliata in Grosseto, via San Martino 38, presso lo studio dell'avv. Michele Mensi, che la rappresenta e difende in giudizio unitamente e/o disgiuntamente all'avv. Lavinia Mensi

Contro

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PISA, in persona del Rettore p.t., Lungarno Pacinotti 43 c.a.p. 56126 Pisa, P.I. 00286820501, C.F. 80003670504, domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze Via degli Arazzieri, 4, 50129 Firenze FI

nonché contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro p.t., corrente in Viale Trastevere, 76/a - 00153 Roma domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze Via degli Arazzieri, 4, 50129 Firenze FI

E nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria di merito approvata con Decreto rettorale n. 2234/2021 (prot. n. 161548) pubblicata sul sito internet istituzionale dell'Università degli Studi di Pisa il 16 dicembre 2021 tra cui

PAOLO LAMBARDI, nella qualità di controinteressato

Avverso

- Verbale della tredicesima riunione (prova orale) tenuta in data 25 novembre 2021 della Commissione giudicatrice del concorso per l'ammissione al corso per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità – anno accademico 2020/21 – bandito con D.R. n. 1002 del 16/7/21, scuola secondaria II grado – n. posti 100, dinanzi all'Università degli Studi di Pisa
- Verbale della prima riunione preliminare tenuta in data 16 settembre 2021 dalla Commissione giudicatrice del concorso per l'ammissione al corso per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità – anno accademico 2020/21 – bandito con D.R. n. 1002 del 16/7/21, scuola secondaria II grado – n. posti 100, dinanzi all'Università degli Studi di Pisa, nella parte in cui sono esplicitati i criteri di valutazione della prova orale
- Avviso di protocollo sconosciuto trasmesso via mail in data 29 novembre 2021 contenente l'esito delle prove orali sostenute il 25 novembre 2021, nella parte in cui assegna il voto 18 alla ricorrente.
- Graduatoria di merito approvata con Decreto rettorale n. 2234/2021 (prot. n. 161548) del 16 dicembre 2021
- Ogni atto presupposto e/o connesso e/o conseguente



Per i motivi che si sintetizzano di seguito:

1. Violazione di legge: violazione e falsa applicazione dell'art. 3 l. 241/1990. Eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità manifesta

I provvedimenti impugnati risultano viziati per l'assoluta carenza di motivazione in ordine al metodo di valutazione del candidato, soprattutto avuto riguardo il mancato raggiungimento della soglia minima ai fini del superamento della prova orale.

A tale riguardo nel verbale della prova orale si evidenzia soltanto la seguente dicitura: "Alle ore 15,15 il Presidente esclude i candidati omissis, De Gennaro Francesca, omissis.. in quanto hanno riportato un punteggio inferiore a 21/30".

Oltre al mero dato numerico, non è espresso alcunchè sui motivi dell'attribuzione del suddetto punteggio che ha prodotto l'effetto di escludere la candidata dall'ammissione al corso.

Né tale motivazione è riscontrabile nell'ulteriore atto, neppure richiamato, redatto nel corso della riunione preliminare, ove i criteri elaborati per la valutazione del candidato nel corso dello svolgimento della prova orale risultano estremamente generici, inidonei a circostanziare un giudizio di insufficienza.

Né si potrà giustificare la descrizione estremamente "sintetica" dei criteri di valutazione con il principio di economicità nell'azione amministrativa, che deve comunque bilanciarsi con i principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza, penalizzati a fronte del rischio di selezione di un candidato che aspira a svolgere un pubblico servizio con un metodo che esula dalla discrezionalità tecnica, sconfinando nell'arbitrarietà.

Ben avrebbe potuto la commissione non solo affidarsi a criteri specifici, ma anche predeterminare la rilevanza attribuita a ciascun criterio al fine di decidere il voto complessivo, predisponendo una griglia di valutazione.

2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 12 D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, violazione del principio di trasparenza e imparzialità ai sensi dell'art. 97 cost.

La finalità della previa fissazione dei criteri di valutazione è quella di operare, in funzione di autolimitazione della sfera di discrezionalità tecnica, un primo livello generale e astratto di valutazione, entro il quale sono destinate a inserirsi le valutazioni concrete nei confronti dei singoli candidati, a garanzia di imparzialità, trasparenza e buona amministrazione.

E' chiara la violazione di tali previsioni da parte della Commissione esaminatrice, sia nella predisposizione di criteri e modalità delle valutazioni dell'orale, sia nell'individuazione delle domande da sottoporre al candidato, in alcun modo rinvenibili.

Di conseguenza, il vizio dedotto, ed effettivamente riscontrato, ha comportato una radicale e insanabile illegittimità dell'intera operazione valutativa del concorso in argomento, traducendosi in una grave violazione delle regole di trasparenza ed imparzialità che devono presiedere ogni procedura concorsuale, attesa la valenza imperativa dell'art. 12 del d.P.R. n. 487 del 1984 risultando,



in assenza della previa fissazione dei criteri di massima, ogni valutazione delle prove d'esame arbitraria ed irrimediabilmente illegittima, pur in presenza di un eventuale giudizio, sintetico o analitico, di supporto al punteggio numerico attribuito" (cfr. in termini, Consiglio di Stato, sentenza n. 7115/2018)

3. Violazione e falsa applicazione dell'art. 15 D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, violazione dell'art. 8 L. 241/90 nel mancato rispetto della competenza collegiale nella formazione dell'atto

La Commissione è un organo collegiale che in linea generale, a meno che la disciplina della specifica procedura non preveda diversamente (come avviene ad esempio per i concorsi universitari in cui si distinguono i giudizi dei Commissari da quelli collegiali), esprime un giudizio unitario, il quale presuppone la espressione della volontà unitaria dei Commissari a seguito di una valutazione collegiale.

Ai sensi dell'art. 15 D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 "Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario".

Tale previsione non risulta soddisfatta dalla verbalizzazione sopra riportata, con la conseguente integrazione di un insanabile vizio di forma dell'atto amministrativo di natura collegiale, che determina la nullità del provvedimento ai sensi dell'art. 21-septies L. 241/90, mancando l'atto di uno degli elementi essenziali, ossia la derivazione collegiale dell'atto.

.....

Il processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

La notifica per pubblici proclami è stata autorizzata con decreto 91/2022 reg.prov.pres. pubblicata dal Tar Firenze il 3/3/22.

Grosseto, li 3/3/22

Michele Mensi Avvocato

Lavinia Mensi Avvocato